

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 87 del 05 aprile 2005

Elezioni per il rinnovo del Comitato per l'Amministrazione separata dei beni civici delle frazioni di Bolzano e Vezzano in Comune di Belluno.
[Foreste ed economia montana]

Il Presidente

(omissis)

decreta

1) Sono convocati i comizi elettorali per l'elezione del Comitato per l'Amministrazione separata dei beni di uso civico delle frazioni di Bolzano e Vezzano in Comune di Belluno per il giorno 29 maggio 2005. Il Sindaco di Belluno dovrà darne notizia agli elettori mediante manifesto da affiggersi quarantacinque giorni prima di tale data; copia del predetto manifesto dovrà essere trasmessa alla Direzione per le Foreste e l'Economia montana della Regione Veneto, nonché all'Ufficio Territoriale del Governo di Vicenza. Per lo svolgimento delle elezioni si osserveranno le seguenti modalità:

a) hanno diritto a votare i cittadini residenti nelle frazioni di Bolzano e Vezzano iscritti nelle liste elettorali del Comune di Belluno; ogni elettore ha diritto di votare per non più di quattro candidati;

b) l'Amministrazione comunale dovrà procedere alla compilazione di apposite liste di votazione distinte in maschi e femmine, mediante stralcio da quelle elettorali del Comune medesimo; dette liste saranno approvate e autenticate entro e non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data delle elezioni e pubblicate all'Albo Pretorio;

c) gli aventi diritto al voto si recheranno a votare nell'unico seggio che sarà costituito presso le Scuole Elementari in via Bolzano;

d) il seggio elettorale sarà composto da un Presidente nominato, su designazione del Sindaco di Belluno, dal Presidente del Tribunale di Belluno, e da tre scrutatori nominati, mediante sorteggio dall'apposito albo, tra persone estranee all'Amministrazione degli usi civici, purché elettori della frazione nella quale è costituito il seggio; il Presidente sceglie un segretario tra gli elettori delle frazioni di Bolzano e Vezzano;

e) relativamente alla presentazione delle liste dei candidati, alle operazioni di votazione, alla proclamazione degli eletti e a quant'altro non disciplinato nel presente provvedimento, si applicheranno le norme del T.U. 16 maggio 1960, n. 570 con le seguenti modifiche:

¿ le liste dei candidati dovranno essere presentate non oltre le ore 12.00 del quindicesimo giorno antecedente la data di votazione; le liste saranno ammesse e contrassegnate da un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione e ammissione; dell'avvenuta formazione delle liste e del loro deposito presso la Segreteria comunale dovrà essere data notizia agli elettori mediante pubblicazione all'albo pretorio e mediante affissione di manifesti;

¿ le operazioni di votazione si svolgeranno dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del giorno di votazione. Lo scrutinio avverrà subito dopo la chiusura della votazione e la proclamazione degli eletti sarà fatta di seguito dal Presidente del seggio;

¿ le due liste di votazione (quella maschile e quella femminile), il verbale delle operazioni elettorali, le schede residue e quelle votate, nonché la tabella di scrutinio, verranno racchiusi in plichi separati, sigillati e firmati dal Presidente e da due scrutatori e trasmessi in plico più grande, anch'esso sigillato e firmato, alla Segreteria del Comune.

2) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Galan